



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero **47** del **29-07-2016**

OGGETTO: AREA PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE SITA IN SALA CONSILINA ALLA LOC. SANTANGELO — DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Luglio con inizio alle ore 16:45 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	PINTO ERMINIA	CONSIGLIERE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	16	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Assente				

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 13 del vigente D. Lgs. n. 267/2000, viene stabilito che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, partecipante nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze";
- ai sensi del successivo art. 42 nonché dell'art. 16 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale è l'organo titolare delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento politico-amministrativo;
- nell'ambito delle attribuzioni riconosciute ex lege, competono all'organo consiliare le scelte programmatiche fondamentali con particolare attinenza ai pubblici interessi socio-culturali, economiche-finanziarie ed urbanistico-territoriali;
- questo Ente con reiterati atti ha manifestato il proprio interesse all'esercizio dell'attività estrattiva nell'area ubicata in località Sant'Angelo, atteso che tale tipo di attività ha dato luogo ad un sistema produttivo di filiera, il cui indotto segna una rilevante capacità occupazionale con ricadute di tipo economico tale da costituire un'attività strategica;
- in particolare, con deliberazione consiliare n. 3 del 5.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, si prevedeva una variante allo strumento urbanistico vigente per consentire la destinazione a cava di un'area sita alla località Sant'Angelo, di proprietà comunale, distinta in catasto al foglio n. 40, part. nn. 21-26, pari ad una superficie di ha 15 e contigua ad una cava esistente, assumendo l'impegno a richiedere alla Regione Campania l'inserimento della stessa nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), in corso di definizione, nonché dei ha 15 innanzi richiamati. Tanto in considerazione della circostanza che la destinazione estrattiva di tali siti costituisce occasione di sviluppo per le aziende esistenti sul territorio comunale, creando effetti positivi non trascurabili per l'indotto economico del comprensorio, e permettendo all'Ente di incassare gli oneri gravanti per legge sugli esercenti attivi in ambito comunale;
- con la predetta delibera l'Amministrazione Comunale si impegnava ad adottare ogni utile atto e provvedimento per la liquidazione degli usi civici e per l'eliminazione di ogni altro eventuale vincolo insistente sulla predetta area comunale interessata all'ampliamento;
- l'ampliamento, oltre ad assicurare i benefici della collettività di cui innanzi, rassicurerà al Comune per un lungo periodo e senza soluzione di continuità l'introito di somme derivanti per gli oneri estrattivi dovuti per legge;
- ancora, con delibera consiliare n. 2 del 14.01.2002, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale adottava la variante parziale allo strumento urbanistico vigente sulla succitata area di circa ha 15 di suolo comunale, definendola e classificandola come "area atta ad attività estrattiva";
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2004, esecutiva ai sensi di legge, si formulavano osservazioni alla bozza del P.R.A.E. redigendo dalla Regione Campania, manifestando l'interesse a che fosse consentita un'ordinata possibilità di sfruttamento dell'area ubicata in loc. Sant'Angelo e ciò sia per le ricadute di tipo economiche che occupazionali dell'attività estrattiva, sia per le esigenze di garantire l'utile sfruttamento di importanti giacimenti di materiale calcareo affioranti in ambito comunale;
- a tal fine l'Ente Comune impugnava pure il P.R.A.E. Campania evidenziando la mancata valutazione delle osservazioni con le quali questa Amministrazione aveva lamentato che il

P.R.A.E., in contrasto con gli interessi della comunità locale, non campiva intorno alla cava attiva in località Sant'Angelo la possibilità di prosecuzione dell'attività con delimitazione di un comparto;

- in seguito, con deliberazione n. 490/2009, la Giunta Regionale delimitava nel territorio comunale il Nuovo Comparto C17SA_01— Gruppo merceologico "CALCARE"— interessante l'area di riserva per la quale l'esercente dell'attività estrattiva esistente e ad essa vicina ha prodotto lo studio estrattivo, da cui emerge la disponibilità del giacimento. Tale nuovo comparto è posto immediatamente a monte della predetta cava autorizzata ed ha un'estensione di circa ha 8,00;

- successivamente, la Regione espletava la Valutazione di Incidenza (Vi.) postuma del P.R.A.E. che proponeva la soppressione di detto comparto (cfr. decreto dirigenziale n. 28/2013);

- l'Ente Comune impugnava quest'ultimo decreto regionale confermando il proprio interesse al mantenimento del comparto estrattivo ed il TAR annullava, con sentenza n. 1428/2014, tale atto regionale rimarcando il mancato coinvolgimento dell'Ente Comune nel relativo procedimento amministrativo nonché l'illegittimità del provvedimento emesso. In esecuzione della suddetta sentenza n. 1428/14 del TAR Salerno, la Regione dovrà rideterminarsi sulla V.I. del P.R.A.E. verificando la possibilità di conservare il comparto C17SA_01 come delimitato nel 2009 sul territorio comunale con la sopracitata deliberazione di Giunta Regionale n. 490/2009, tuttora valida ed efficace;

Considerato che:

in data 27.09.2013 i funzionari del Ministero dell'Ambiente e del Corpo Forestale dello Stato hanno svolto un'indagine sul campo per verificare l'effettiva presenza di Habitat di Interesse Comunitario, nelle cui conclusioni hanno determinato, tra l'altro, che "tuttavia, nessuna delle specie tipiche [del S.I.C.] è stata identificata durante l'indagine, non sembra molto rappresentativo nel suo genere e non sembra giocare un ruolo significativo nella conservazione della biodiversità dell'area", e che "l'incidenza di specie caratteristiche degli habitat di interesse comunitario sembra limitata e pertanto le formazioni visionate non risultano particolarmente rappresentative";

Rilevato che al fine di preservare il mantenimento del comparto C17SA_01, questo Ente intende ribadire alla Regione Campania la compatibilità dello stesso e dell'area distinta in catasto al foglio n. 40, partt. nn. 21-26, con gli obiettivi di tutela, non smentiti da alcuno studio di segno contrario e confermare la rispondenza all'interesse pubblico del mantenimento della destinazione estrattiva dell'area interessata del comparto in parola — peraltro già affermata con l'impugnazione dinanzi al TAR recante l'approvazione della V.I. postuma del P.R.A.E. che del predetto comparto prevedeva lo stralcio- anche nella denegata ipotesi (e salvo gravame) di conclusione negativa della V.I. a farsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. n. 120/2003;

Visti:

la legge n. 241/90 nel testo vigente;

il D. Lgs. n. 267/2000 in vigore;

il D.P.R. n. 120/2003;

il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi integralmente riportata; di ritenere compatibile il comparto C17SA_01 — Gruppo merceologico CALCARE con gli obiettivi di tutela, non smentiti da alcuno studio di segno contrario e di confermare la rispondenza all'interesse pubblico del mantenimento del comparto medesimo — peraltro già affermata con l'impugnazione davanti al TAR conclusasi con la sentenza n. 1428/14 — anche nella denegata ipotesi (e salvo gravame) di conclusione negativa della Valutazione di Incidenza (V.I.) a farsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. n. 120/2003, dichiarando fin da questo momento la sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico, di natura sociale ed economica, idonei a consentire la conservazione del suddetto comparto, attesa la mancanza di soluzioni alternative possibili e salve le misure compensative occorrenti che saranno, se del caso, disposte a carico dell'esercente;

2. di precisare che sussistono motivi di rilevante interesse pubblico all'attuazione del comparto C17SA_01, programmato dai P.R.A.E., ed anche alla pianificazione primaria dell'area comunale di circa ha 15 (distinta in catasto al foglio n. 40, partt. nn. 21-26), contigua al contigua al comparto perimetrato ed approvato dal P.R.A.E.;

3. di dare atto che la dichiarazione di interesse pubblico, oltre ad essere coerente con la pianificazione strategica per il perseguimento delle finalità di sviluppo del territorio comunale, rientra anche nel quadro di azioni a lungo termine volte a tutelare valori fondamentali per la vita pubblica quali tutela della salute, della sicurezza, ed ambientale in senso ampio;

4. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione in oggetto;

Sentiti i seguenti interventi:

L'assessore al ramo Gelsomina LOMBARDI relaziona in maniera ampia ed esaustiva sull'argomento. Fa un excursus della questione che trova la sua origine nella transazione stipulata in esecuzione della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale n.3 del 05/02/2001 con cui l'Amministrazione si è impegnata a deliberare, per quanto di sua competenza, per l'ampliamento su circa Ha 15 di suolo comunale contiguo alla proprietà della cava in esercizio, adottando per quanto di sua competenza ogni utile e concreto atto consequenziale per giungere al decreto di autorizzazione di attività estrattiva; in linea con l'impegno assunto il Consiglio Comunale adottava con deliberazione n. 2 del 14/01/2002 la variante parziale al P.R.G. interessante aree per attività estrattive. Successivamente in fase di redazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) da parte della Regione Campania sono state formulate osservazioni per l'inserimento di due particelle destinate ad attività estrattive. Poiché in fase di approvazione finale del PRAE dette particelle non erano state inserite l'Amministrazione impugnava il PRAE inducendo la Regione a modificarlo e ad accogliere l'inserimento delle particelle individuate da destinare ad attività estrattive. Su dette particelle la Regione attuò la valutazione di incidenza postuma costringendo l'Amministrazione ad impugnare il provvedimento dinanzi al TAR che ne sentenziò l'annullamento. Conclude che con la proposta di deliberazione in esame, sempre nel rispetto dell'impegno assunto all'epoca dall'Ente, si vuole dichiarare l'interesse pubblico del comparto denominato C17SA_01 che comprende tutta l'area contigua alla cava in esercizio di 15 ettari di proprietà comunale. La dichiarazione di interesse pubblico ha anche motivazioni economiche in considerazione dell'indotto lavorativo e occupazionale.

Il Consigliere comunale COLUCCI Giuseppe illustra sinteticamente l'iter della questione. Ricorda che tra i vari contenziosi definiti all'epoca dall'Amministrazione comunale da lui stesso guidata mediante transazione, vi fu quello per la discarica di Sant'Angelo, un contenzioso di circa due miliardi e mezzo delle vecchie lire. Acquisiti i pareri di rito fu fatta quella transazione che contemplò la rinuncia al contenzioso, la compensazione spese legali e soprattutto nessun esborso a carico del Comune. Ricorda che all'epoca nell'accordo fu previsto anche il miglioramento di strade vicinali alla zona interessata in sostituzione di pagamenti a favore dell'Ente andati ormai prescritti. Evidenzia che la delibera consiliare con la quale fu approvata la transazione fu trasmessa alla Corte dei Conti la quale non mosse alcun rilievo ritenendola quindi ineccepibile. Preannuncia il proprio voto favorevole perché ritiene che l'impegno all'epoca assunto vada mantenuto. Invita, pertanto, a seguire la questione anche al fine di tutelare il mantenimento di imprese sul territorio.

Il Consigliere comunale PINTO Erminia chiede quali siano le royalties, se vi sono entrate a favore del Comune e quali sono i vincoli di destinazione.

L'assessore LOMBARDI Gelsomina dichiara che anche i benefici economici sono notevoli perché vi sono le royalties possono essere quantificate in 0,22 centesimi di euro per ogni metro cubo di materiale estratto. Aggiunge che il progetto di estrazione di cava viene comunque sempre valutato ed approvato dal Settore Ambiente della Regione; la normativa contenuta nella L.R. 54 del 1985 stabilisce proprio all'art.14 il versamento da parte del concessionario di un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto alla mera ricomposizione dell'area. Somme introitate dal Comune e destinate prioritariamente per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava. Nulla vieta pertanto che la destinazione di dette entrate l'Amministrazione possa essere quella di finanziare anche interventi di manutenzione sul territorio.

Il Vice Sindaco GIORDANO Luigi tiene a precisare che trattandosi di concessione di area di proprietà comunale il concessionario è tenuto al pagamento a favore del Comune anche della indennità di occupazione, stimata presumibilmente in euro 50 mila l'anno, che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale. Aggiunge che, comunque, questa sera si sta solo dando seguito ad un impegno già assunto con la transazione a suo tempo sottoscritta.

Il Consigliere comunale SANTORIELLO Michele dichiara che è vero che si sta seguendo un iter già iniziato molto tempo fa ma nutre forti perplessità sull'esistenza di un effettivo pubblico interesse. Evidenzia che l'area interessata è un terreno comunale gravato da usi civici per il quale, ai sensi di legge, non è consentito alcun tipo di trasformazione se non dopo l'ottenimento di un'autorizzazione. Inoltre i terreni sono in zona SIC cioè in un Sito di Interesse Comunitario pertanto reputa che non si possa assentire l'ampliamento di un'attività estrattiva ma ritiene che il terreno in questione debba comunque essere messo a bando. Ritiene opportuno ritirare l'argomento per approfondire meglio la questione sotto i profili accennati per una maggiore serenità e consapevolezza da parte di tutti; invita a confrontarsi con altre analoghe realtà per acquisire ulteriori informazioni e poi a riportarlo in Consiglio Comunale. Ribadisce comunque che allo stato non ritiene di ravvedere alcun motivo per la dichiarazione di pubblico interesse. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il Consigliere comunale CARDANO Luigi chiede se vi sia già il calcolo dei metri cubi di materiale da estrarre. È convinto che le aziende che operano sul territorio debbano avere il supporto dell'Amministrazione. Pur apprezzando le riserve sollevate nel corso del dibattito ritiene che l'istruttoria compiuta sia esauriente. Il pubblico interesse è chiaro e si manifesta sotto vari profili anche nel considerare l'attività estrattiva importante per l'economia territoriale in quanto crea occupazione e muove un certo indotto basti pensare alle tante altre aziende che lavorano fornendo

carburanti e pezzi di ricambio, effettuando riparazioni dei mezzi della cava,logistica ai dipendenti ecc.. Mai come in questo momento storico è importante anche curare le altre attività per fare in modo che non chiudano.

Il Consigliere comunale COLUCCI Giuseppe ritiene che il pubblico interesse nasce dal migliore utilizzo delle risorse del patrimonio comunale. Rappresenta che serve una strategia di utilizzo delle risorse del patrimonio.

Non seguono altri interventi.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:14
- Voti favorevoli n.: 11

- Voti contrari n.: 1 (consigliere Santoriello Michele)

- Astenuti n.2 (consiglieri Pinto Erminia e Santarsiere Antonio)

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:14

- Voti favorevoli n.: 11

- Voti contrari n.: 1 (consigliere Santoriello Michele)

- Astenuti n.2 (consiglieri Pinto Erminia e Santarsiere Antonio)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 15-07-2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
f.to DE NIGRIS ATTILIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 02-08-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 2-08-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 2-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
